

# **BGer 6B 349/2008 vom 24. Juni 2008**

Bundesgericht, 2008-06-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_349\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_349_2008)

FR: TF 6B 349/2008 du 24 juin 2008

IT: TF 6B 349/2008 del 24 giugno 2008

## **Regeste**

Diniego del primo congedo (art. 84 cpv. 6 CP) | Esecuzione delle pene e delle misure

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei rimedi giuridici che gli vengono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2; 133 III 462 consid. 2).

### **E. 1.2**

Emanando da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure ( art. 78 cpv. 2 lett. b LTF ), la decisione della CRP può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha manifestamente un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio giuridico ( art. 81 cpv. 1 LTF ). Interposto nei termini legali ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nelle forme richieste ( art. 42 LTF ), il ricorso è di massima ammissibile.

### **E. 1.3**

Giusta l' art. 99 cpv. 2 LTF , dinanzi al Tribunale federale non sono ammissibili nuove conclusioni. Nelle conclusioni del suo gravame il ricorrente chiede, tra l'altro, l'annullamento del parere del 2 gennaio 2008 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. A prescindere dall'ammissibilità di tale richiesta in questa sede - peraltro non supportata da alcuna motivazione - non risulta che dinanzi alla CRP A.\_\_\_\_\_ abbia postulato l'annullamento del suddetto parere. Ne viene che, presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale, questa conclusione si palesa inammissibile in virtù dell' art. 99 cpv. 2 LTF .

### **E. 2**

L'insorgente lamenta anzitutto la violazione del diritto cantonale, segnatamente dell' art. 340 cpv. 2 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1). Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ). La nozione di diritto federale comprende ogni norma giuridica di ogni rango emanata da organi federali, segnatamente la costituzione federale, le leggi federali nonché le ordinanze. Nella misura in cui la decisione impugnata si fonda sul diritto cantonale - non menzionato all'art. 95 lett. a-e LTF - il Tribunale federale limita il suo esame alle censure sollevate e debitamente motivate ( art. 106 cpv. 2 LTF ) e alla questione di sapere se l'applicazione del diritto cantonale comporta una violazione del diritto federale, in primo

luogo una violazione dei diritti costituzionali, segnatamente del divieto dell'arbitrio sancito all' art. 9 Cost. ( DTF 131 I 201 consid. 1). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente si limita a lamentare la violazione del diritto cantonale senza tuttavia sostenere che, interpretando e applicando l' art. 340 CPP /TI, la CRP abbia violato il diritto federale, segnatamente commesso arbitrio. La doglianza si rivela pertanto inammissibile in questa sede.

### **E. 3.1**

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova parte generale del codice penale, la concessione di congedi al detenuto è stata regolata nel diritto federale all' art. 84 cpv. 6 CP . Giusta l' art. 388 cpv. 3 CP , le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi, come il ricorrente, è stato condannato secondo il diritto anteriore. La CRP ha quindi a ragione applicato le nuove disposizioni del codice penale alla fattispecie.

### **E. 3.2**

Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempre che il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati ( art. 84 cpv. 6 CP ). Il codice penale subordina la concessione di congedi a precise condizioni: un buon comportamento durante l'esecuzione della pena nonché l'inesistenza di un rischio di fuga rispettivamente di recidiva. L'adempimento di questi presupposti si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale (Andrea Baechtold, Strafrecht I, commentario basilese, 2a ed., n. 19 ad art. 84 CP ). Oltre a valutare il rischio di fuga, occorre quindi formulare una prognosi sul comportamento del condannato in congedo. Poiché l' art. 84 cpv. 6 CP esige che non vi sia da attendersi che il detenuto commetta nuovi reati, non è necessaria una prognosi favorevole, è sufficiente che non sia sfavorevole.

### **E. 3.3**

Per accordare alleggerimenti nell'esecuzione della pena, quali la concessione di congedi, il diritto federale non esige l'allestimento di una perizia. Esso incarica tuttavia una speciale commissione di valutare la pericolosità pubblica del detenuto qualora l'autorità di esecuzione non sia in grado di valutarla con certezza e questi abbia commesso un crimine di cui all' art. 64 cpv. 1 CP ( art. 75a cpv. 1 e 2 CP ). La valutazione della pericolosità pubblica del detenuto e quindi dell'esistenza di un rischio di recidiva può procedere dal parere espresso da questa commissione (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 4 n. 38 pag. 98). A questo scopo il Cantone Ticino ha istituito la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi (art. 343 e seg. CPP/TI) composta da un giudice del Tribunale penale cantonale, un procuratore pubblico, un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, un rappresentante del settore della psichiatria e da un avvocato iscritto nel registro cantonale ( art. 343 cpv. 2 CPP /TI). Questa Commissione - la cui composizione rispetta le esigenze poste all' art. 62d cpv. 2 CP - riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale e interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione della pena ( art. 344 CPP /TI).

### **E. 4**

A. \_\_\_\_\_ è stato condannato per furto ripetuto e ripetuta ricettazione (1985), tentato furto (1986), furto e complicità in furto (1989), omicidio intenzionale (1995), ripetuto furto aggravato consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d'uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione, ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (2004). Egli ha commesso dei crimini menzionati all' art. 64 CP e domanda di poter beneficiare di un primo congedo. Le condizioni poste dal diritto federale per richiedere una valutazione del detenuto alla Commissione di cui all' art. 75a CP sono pertanto adempiute. Invitata a esprimersi dal Giudice dell'applicazione della pena, la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi ha ritenuto che non fossero date le premesse per concedere al detenuto alleggerimenti nell'esecuzione della pena.

## **E. 5**

Posto come la concessione del congedo presupponga che non vi sia rischio di commissione di nuovi reati, per la CRP non è possibile prescindere dai precedenti del detenuto nella valutazione della prognosi futura. La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società non deve minacciare la sicurezza dell'ordine pubblico. Nella formulazione della prognosi sul comportamento futuro può pertanto essere presa in considerazione la condotta passata del ricorrente, quand'anche la pena che sta scontando sia stata commisurata dal giudice del merito tenendo conto pure dei suoi trascorsi penali. La reiterata recidiva dell'insorgente ha pesato in modo particolarmente negativo nella valutazione globale effettuata dal GIAP e confermata dalla CRP. A. \_\_\_\_\_ è stato condannato in quattro occasioni con pene privative della libertà che superano complessivamente i 28 anni. Egli ha commesso un omicidio sei mesi dopo aver ottenuto la liberazione condizionale con un periodo di prova di due anni. Mentre si trovava in esecuzione di pena per quest'ultimo reato, approfittando della semilibertà concessagli, ha nuovamente delinquitto commettendo ripetuti furti e rapine munito di armi da fuoco, con una tendenza a una pericolosa escalation. Insomma, oltre a dimostrare la sua pericolosità, la continua recidiva del ricorrente attesta non solo come egli abbia sempre abusato della fiducia in lui riposta, ma pure come i precedenti anni di privazione della libertà non lo abbiano indotto a nessun reale ravvedimento ed emendamento. La CRP ha quindi ritenuto che non fosse necessario ricorrere a una perizia. La cronistoria di A. \_\_\_\_\_ dimostra infatti in modo alquanto chiaro l'assenza di un suo ravvedimento. Nel 1990, mentre godeva della libertà condizionale dopo aver scontato la pena per titolo di furto, egli si è reso colpevole di omicidio. Dal 2000 al 2004, approfittando della semilibertà concessagli, ha nuovamente delinquitto commettendo ripetuti furti e rapine. Sebbene fosse in carcere da oltre quattordici anni (nel 2004), egli non ha esitato a continuare nell'attività criminale, attività cessata unicamente grazie al suo arresto e non a un suo (tardivo) pentimento. Su questo punto, richiamandosi al rapporto del 2 gennaio 2008 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, l'autorità cantonale ha rilevato come A. \_\_\_\_\_, per la durata di circa tre anni e mezzo (dal 2000 al 2004), ha portato avanti con le varie autorità penitenziarie e dell'esecuzione delle pene una sfacciata messinscena, recitando la parte del buon detenuto e dissimulando a tutti la sua vera natura. Ha sempre abusato della fiducia in lui riposta e dimostrato, da ultimo violando il regolamento del penitenziario cantonale, una noncuranza di fondo verso ogni e qualsiasi regola. La CRP ha dunque concluso che, in tali circostanze, non fosse necessaria una perizia per ritenere che, a neppure tre anni di distanza dall'ultima condanna, il ricorrente non si sia ravveduto.

### **E. 6.1**

Non è stato paventato nessun rischio di fuga per rifiutare il congedo richiesto dal detenuto. È stato inoltre accertato che il ricorrente ha fatto prova di un buon comportamento all'interno della struttura carceraria di Thorberg. Resta quindi da esaminare se sia adempiuta l'ultima delle condizioni poste alla concessione di un congedo, ossia l'assenza di un rischio di commissione di nuovi reati. Occorre in altre parole chinarsi sulla prognosi relativa al comportamento futuro del ricorrente.

### **E. 6.2**

Come già esposto (v. consid. 3.2), nel formulare la prognosi del detenuto richiedente il congedo, ci si può riferire ai criteri applicabili in caso di liberazione condizionale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della parte generale del codice penale, la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 n. 1 vCP conserva la sua validità ( DTF 133 IV 201 consid. 2.2). La prognosi dev'essere formulata procedendo a una valutazione complessiva che tenga conto dei precedenti del detenuto, della sua personalità, come pure del suo comportamento in generale e nel contesto della commissione dei reati all'origine della sua condanna. Sebbene la natura dell'infrazione di cui si è reso colpevole non sia determinante, le circostanze in cui l'autore ha agito sono di rilievo nella misura in cui siano rivelatrici della sua personalità e offrano in tal modo indicazioni sul suo probabile comportamento in libertà ( DTF 125 IV 113 consid. 2a; 124 IV 193 consid. 3; 119 IV 5 consid. 1b). In quest'ambito le competenti autorità fruiscono di un ampio potere d'apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando esse eccedano o abusino di tale potere violando così il diritto federale, ossia laddove non siano stati considerati tutti gli elementi determinanti per la prognosi o questa si fondi esclusivamente sui precedenti del detenuto ( DTF 133 IV 201 consid. 2.3 pag. 204).

### **E. 6.3**

L'insorgente critica le modalità utilizzate a livello cantonale nel formulare la prognosi relativa al suo comportamento in libertà. In sostanza, gli sono state negate le facilitazioni di fine pena in ragione dei suoi precedenti penali. La censura non ha pregio. Conformemente a quanto già esposto, se la natura delle infrazioni commesse non è determinante, le circostanze in cui l'autore ha agito sono di rilievo nella misura in cui possano fornire indicazioni sulla personalità del detenuto e il suo probabile comportamento in libertà. Sotto questo aspetto, è quindi a ragione che l'autorità cantonale ha evidenziato come egli abbia ripetutamente delinquito approfittando della liberazione condizionale rispettivamente del regime di semilibertà. Non ha indugiato a continuare la sua attività criminale abusando della fiducia in lui riposta. Come già rilevato dalla CRP, questi elementi attestano una noncuranza di fondo verso ogni e qualsiasi regola e l'assenza di un reale ravvedimento, ciò che è sicuramente atto a fondare un concreto rischio di recidiva ai sensi dell' art. 84 cpv. 6 CP .

### **E. 6.4**

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto avvenuto in sede cantonale, la sua pretesa pericolosità sociale non possa essere stabilita sulla base delle sue precedenti condanne, ma debba piuttosto essere determinata mediante una perizia psichiatrica. Orbene, se è vero che tale strumento può essere di ausilio, il diritto federale non l'impone in simili circostanze. All'autorità di esecuzione è anzi riconosciuta una grande autonomia, dovendo interpellare la speciale commissione allorquando non sia in grado di valutare con certezza la

pericolosità pubblica del detenuto ( art. 75a cpv. 1 lett. b CP ). A sostegno delle sue argomentazioni, l'insorgente invoca la giurisprudenza di questo Tribunale resa sotto l'imperio del vecchio diritto nell'ambito della liberazione condizionale, secondo cui per valutare il rischio di recidiva occorre esperire una perizia psichiatrica ( DTF 125 IV 113 consid. 2a; sentenza 6A.75/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 4). Questa prassi tuttavia non è di ausilio al ricorrente. Infatti, nei casi citati nel gravame, il Tribunale federale ha sostenuto che la prognosi dovesse fondarsi su una perizia richiamandosi, tra l'altro, al disegno di legge relativo alla modifica del codice penale, segnatamente in relazione al parere da richiedere alla commissione. Orbene, nel caso concreto, tale parere è stato richiesto conformemente all' art. 75a CP . In sostanza, la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi - composta, tra gli altri, anche da un rappresentante del settore della psichiatria ( art. 62d cpv. 2 CP , art. 343 cpv. 2 CPP /TI) - ha ritenuto che l'incapacità dell'insorgente di gestirsi correttamente quando è in libertà in prova rispettivamente in regime di semilibertà e il vizio di munirsi di pericolose armi da fuoco anche dopo l'omicidio commesso fanno stato di un non comune grado di pericolosità pubblica. Ha rilevato inoltre come per circa tre anni e mezzo egli, commettendo ripetutamente ulteriori infrazioni durante la semilibertà, abbia portato avanti con il personale di custodia, gli operatori sociali, le autorità preposte all'esecuzione delle pene, i datori di lavoro che collaboravano al suo reinserimento professionale un vero e proprio teatro recitando la parte del buon detenuto. Siffatta capacità di mentire sul lungo periodo costituisce, sempre secondo la Commissione, un sicuro indice di pericolosità. Cade così nel vuoto la censura del ricorrente per cui l'accertamento della sua pericolosità sarebbe arbitrario in quanto privo di riscontri oggettivi e non fondato su chiari riscontri peritali.

#### **E. 7**

Il ricorrente si duole infine della misura disciplinare di cui è l'oggetto a seguito del ritrovamento nella sua cella di un telefono cellulare. Il suo collocamento nel carcere di Thorberg dura ormai da circa due anni e mezzo. Non esisterebbero più motivi per tenerlo "in esilio" in questo carcere dove gli sono precluse le possibilità offerte nel PCT. Sennonché, il ricorrente non va oltre questa semplice allegazione senza addurre né motivare la violazione del diritto. Carente di motivazione (v. art. 42 e 106 LTF ), su questo punto il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.

#### **E. 8**

Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio contenuta nell'impugnativa non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 LTF ). Nel fissare le spese giudiziarie addossate all'insorgente soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ) si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria ( art. 65 cpv. 1 LTF ).